



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
COMUNICATO UFFICIALE N° 187/C.D.T. 10
DEL 29 NOVEMBRE 2011

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giuseppe Dacqui e Avv. Felice Blando, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 29 Novembre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento 29/A

U.P.D. Santa Croce (Rg) avverso squalifiche dei calciatori D'Agosta Davide (6 gare), Di Martino Daniele (4 gare), Russo Rosario (4 gare), Basile Marco (3 Gare) – gara Promozione gir.D: U.P.D. Santa Croce-Troina del 06/11/2011 – Comunicato Ufficiale 152 LND del 10/11/2011

La Società U.P.D. Santa Croce, in persona del suo Presidente, ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per contegno irrispettoso, offensivo e minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara, i calciatori D'Agosta Davide, Di Martino Daniele, Russo Rosario e Basile Marco, rispettivamente squalificati per sei, quattro, quattro e tre gare. Con il detto reclamo si chiede, previa audizione dell'appellante, l'annullamento del provvedimento impugnato o una sua parziale riforma.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni dell'appellante sostenute nel corso dell'udienza del giorno 29/11/2011, osserva tuttavia che le gravi violazioni commesse dai calciatori in argomento nei confronti degli ufficiali di gara comportano l'inevitabile conferma del provvedimento impugnato. Priva di fondamento è la chiesta censura relativa all'incerta identificazione del D'Agosta Davide. Tale lagnanza, al limite dell'ammissibilità, è meramente labiale e generica non essendo stato indicato alcun elemento concreto tale da evidenziare un errore di persona. Infine, correttamente, il giudice di 1ª istanza ha inteso graduare le sanzioni in relazione alle diverse condotte (sia pur rientranti nella fattispecie di contegno offensivo e minaccioso)

tenute dai calciatori. Invero, il D'Agosta Davide, non iscritto negli elenchi di gara, colpiva con un calcio la porta dello spogliatoio degli Ufficiali di Gara tentando di aggredirli e non riuscendovi per l'intervento delle Forze dell'Ordine; il Di Martino Daniele si rendeva responsabile unitamente al Russo Rosario di espressioni ingiuriose e minacciose, riportate in referto, assai lesive della dignità della persona, mentre il Basile Marco, secondo quanto riportato dal rapporto dell'assistente arbitro, Sig. Fragapane Eduardo, si è limitato a profferire solo espressioni ingiuriose.

P.Q.M.

il reclamo va respinto con conseguente conferma del provvedimento del G.S. e conseguente addebito della dovuta tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Procedimento n.33/A

A.S.D. Atletico San Yosef (PA) Avverso squalifica per sei gare del calciatore Miceli Benedetto - Gara Campionato C.5 Serie C2 Gir. A: A.S.D. San Vito Lo Capo – A.S.D. Atletico San Yosef del 12/11/2011 – C.U. n.163/24 C5 del 16.11.2011.

Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare la società A.S.D. Atletico San Yosef, in persona del suo Vice Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo territoriale di cui in oggetto.

In particolare la società appellante non contesta la circostanza che l'arbitro sia stato colpito al petto dal pallone, ma sostiene che questo sia stato lanciato in campo dai calciatori della società ospitante seduti in panchina in quanto il pallone con cui fino a quel momento si stava giocando era terminato fuori dal recinto di gioco, ragion per cui chiede la revoca della sanzione inflitta.

La Commissione Disciplinare, letti i motivi dell'appello, preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1 del CGS il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò posto, si rileva che dalla descrizione dell'accadimento la volontarietà va riferita al lancio del pallone mentre è da ascrivere a mera casualità il fatto che l'arbitro sia stato colpito al petto.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'appello va parzialmente accolto e la sanzione inflitta al calciatore Miceli Benedetto va rideterminata come da dispositivo

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello proposto, ridetermina la sanzione a carico del calciatore Miceli Benedetto in quattro gare di squalifica.

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

Procedimento n.34/A

A.S.D. Real Pettineo (Me) Avverso ammenda di € 200,00; squalifiche dei calciatori Spata Antonino (otto gare), Mastrandrea Antonino (fino al 15/03/2012) - Gara Campionato 2^ categoria/D: A.S.D. Real Pettineo–A.S.D. Pro Falcone del 13/11/2011 – C.U. n.165 LND del 17.11.2011.

Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare la società A.S.D. Real Pettineo, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo territoriale di cui in oggetto.

In particolare la società appellante, pur ammettendo parzialmente i fatti contestati, ne dà una versione riduttiva per cui chiede la revoca delle sanzioni impugnate o, in subordine, una congrua riduzione.

La Commissione Disciplinare, letti i motivi dell'appello, preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1 del CGS il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò posto, dal referto arbitrale si rileva che il pubblico ha ripetutamente apostrofato il direttore di gara con insulti. Inoltre, al momento della sua uscita dagli spogliatoi, alcuni sostenitori della A.S.D. Real Pettineo lo applaudivano ironicamente facendolo oggetto di insulti, ed una volta che quest'ultimo era salito a bordo della propria autovettura, gli stessi sferravano dei calci all'indirizzo del mezzo che veniva colpito anche con sputi.

Dal predetto rapporto, inoltre, si rileva che il calciatore Mastrandrea Antonino, al 48° del secondo tempo, si alzava dalla panchina e tentava di aggredire l'arbitro, non riuscendovi per l'intervento di terze persone e nel contempo lo minacciava.

Al termine della gara, inoltre, lo stesso tentava di reiterare l'aggressione, ed infine veniva riconosciuto come una delle persone che attingevano con sputi e colpivano con calci l'autovettura del direttore di gara.

Infine per quanto riguarda la posizione del calciatore Spata Antonino, si rileva che lo stesso, sempre al 48° del secondo tempo, si alzava dalla panchina e, entrato sul terreno di gioco, tentava di colpire l'arbitro non riuscendovi per l'intervento di terze persone, e nel contempo profferiva nei suoi confronti frasi ingiuriose e minacciose.

Dai fatti così come sopra descritti, l'appello non può trovare accoglimento per quanto riguarda la sanzione pecuniaria e la squalifica determinata a carico del calciatore Mastrandrea Antonino in quanto le stesse appaiono congrue in relazione ai fatti addebitati, mentre deve trovare parziale accoglimento per quanto riguarda la posizione del calciatore Spata Antonino la cui squalifica va ridotta come in dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello proposto, ridetermina la sanzione a carico del calciatore Spata Antonino in sei gare di squalifica, e conferma per il resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

Procedimento n.37/A

Pol.Dil. Mistretta (Me) avverso perdita gara 0-3 - Gara Camp. 1 Cat. Gir. C Pol. Dil. Mistretta – A.D. Pol. Sinagra Calcio del 06/11/2011 – C.U. n.167 del 17.11.2011.

Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare la società Pol. Dil. Mistretta, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo territoriale di cui in oggetto.

In particolare la società appellante non muove alcuna contestazione in ordine alla circostanza che nella gara in epigrafe, al 29' del 2° tempo, effettuava la sostituzione del calciatore Salerno Santo (1995) con il calciatore Passarello Antonio (1992), con la conseguenza che da quel momento non impiegava più alcun giocatore nato dall'1/1/1993 disattendendo in tal maniera la normativa relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, previsti per le gare del campionato di 1° Categoria e pubblicata sul C.U. n.1 del 4/7/2011. Ma con l'unico motivo chiede che il reclamo presentato sia dichiarato inammissibile per essere stato proposto in violazione ai termini di cui al procedimento previsto dall'art. 29 commi 8 e 9 del CGS.

La Commissione Disciplinare, letti i motivi, ritiene detto appello palesemente infondato atteso che alla Società ricorrente è sfuggito che nella fattispecie si applicano le norme

previste dal titolo VI del CGS che regola i procedimenti innanzi alla Giustizia Sportiva in ambito regionale della LND e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico il quale espressamente, all'art. 46, stabilisce che i termini per proporre reclamo, anche per la posizione irregolare dei calciatori, è di giorni sette dalla disputa della gara.

A parte tale rilievo che è troncante di ogni questione questa Commissione non può non rilevare che il procedimento de quo è, comunque, procedibile d'ufficio per cui una volta accertato che la società reclamante ha violato la norma in ordine ai limiti di età dei giocatori partecipanti alla gara, non può che applicare la sanzione della perdita della gara per 0 – 3.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto e dispone addebitarsi l'importo di € 130,00 quale tassa reclamo non versata.

Procedimento n° 39/A

A.S.D Sporting Club P5 (Pa) avverso squalifica del calciatore Salerno Giovanni per 3 gare - Gara Campionato Regionale C5 Serie C2 Riviera Marmi – A.S.D Sporting Club P5 del 12/11/2011 – C.U. N° 163 C5 del 16/11/2011.

Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale, la Società A.S.D. Sporting Club P5, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale, a mezzo della quale il calciatore Salerno Giovanni è stato squalificato per tre giornate di gara “per grave atto di violenza nei confronti di un avversario, a fine gara”.

L'appellante, pur ammettendo i fatti descritti dal direttore di gara, evidenzia in realtà che il Salerno reagiva all'aggressione di un calciatore avversario, a protezione della propria incolumità fisica.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che il rapporto del Direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S..

Tale rapporto fa menzione degli incidenti avvenuti al termine della gara, stante la presenza di persone non autorizzate davanti gli spogliatoi, e che hanno coinvolto anche i calciatori di entrambe le squadre, per cui la reazione del calciatore Salerno è da ascrivere senz'altro a quanto avvenuto.

Ne consegue che le considerazioni a discolta espresse dall'appellante determinano il parziale accoglimento del ricorso come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell'appello riduce a due gare la squalifica del calciatore Salerno Giovanni e, per l'effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n.44/A

ASD Real Ragusa Calcio (RG) Avverso squalifica per sei gare del calciatore Rizzo Giuseppe - Gara Camp.1° Cat. Gir. G: A.S.D. A. Lib. Rari Nantes–ASD Real Ragusa Calcio del 19/11/2011 – C.U. n.177 del 24.11.2011.

Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare la società A.S.D. Real Ragusa Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui in oggetto.

In particolare, la società appellante contesta la circostanza che l'arbitro sia stato afferrato e stratonato per la giubba da parte del calciatore Rizzo Giuseppe, ma sostiene che quest'ultimo si è limitato ad esercitare i propri compiti di capitano chiedendo semplicemente spiegazione in ordine alle decisioni assunte, per cui chiede la revoca della sanzione inflitta.

La Commissione Disciplinare, letti i motivi dell'appello, preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1 del CGS il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò posto, si evidenzia che l'arbitro, in maniera chiara e non equivoca, scrive nel suo rapporto che al 39° del 2° t. il sig. Rizzo Giuseppe gli andava incontro "a muso duro", lo prendeva per la maglia dal petto e, spingendolo, gli diceva "arbitro non fai un cazzo per non fargli perdere tempo".

Pertanto alla luce di quanto sopra la sanzione inflitta al Rizzo Giuseppe appare appena congrua, in relazione al fatto che si tratta del capitano e atteso che il giudice sportivo, avendo applicato una sanzione al di sotto del minimo previsto dall'art. 19 comma 4 lettera d) del C.G.S., ha sicuramente tenuto conto delle eventuali circostanze attenuanti

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto e dispone addebitarsi l'importo di € 130,00 quale tassa reclamo non versata.

Il Presidente della C.D.T.
Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 29/11/2011

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana